

ALLEGATO 1

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 IN DATA 22 FEBBRAIO 2021



TESTO COORDINATO

CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 165 DEL 21 FEBBRAIO 2022
E DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 892 DELL'8 AGOSTO 2022

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SPORTELLO APERTO E
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONSORZI DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI URGENTI
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17,
ARTICOLO 18, COMMA 1.**

INDICE DEGLI ALLEGATI

| | |
|--|----|
| Art. 1 – Ambito di applicazione..... | 4 |
| Art. 2 – Beneficiari | 4 |
| Art. 3 – Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)..... | 4 |
| Art. 4 – Interventi ammissibili | 4 |
| Art. 5 – Costi ammissibili..... | 5 |
| Art. 6 – Costi non ammissibili | 5 |
| Art. 7 – Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi) | 6 |
| Art. 8 – Intensità dell'aiuto..... | 7 |
| Art. 9 – Soggetti coinvolti..... | 8 |
| Art. 10 – Presentazione della domanda di sostegno e istruttoria | 8 |
| Art. 11 – Realizzazione dell'intervento..... | 9 |
| Art. 12 – Varianti agli investimenti concessi | 9 |
| Art. 13 – Presentazione della domanda di pagamento e istruttoria..... | 10 |
| Art. 14 – Giustificativi di pagamento..... | 11 |
| Art. 15 – Procedure di affidamento di lavori e servizi di architettura e di ingegneria | 12 |
| Art. 16 – Congruità, ragionevolezza ed economicità della spesa..... | 12 |
| Art. 17 – Vincoli e divieti | 13 |
| Art. 18 – Controlli e revoche | 13 |
| Art. 19 – Disposizioni transitorie | 14 |
| Allegato 2 – Criteri di valutazione dei progetti..... | 16 |
| Art. 1 – Infrastrutture irrigue | 16 |
| Art. 2 – Disposizioni per la corretta compilazione del programma informatico | 16 |
| Allegato 3 – Criteri di selezione dei progetti inerenti alla viabilità..... | 18 |
| Art. 1 – Viabilità rurale..... | 18 |
| Art. 2 – Disposizioni per la corretta valutazione dei progetti di viabilità rurale | 19 |
| Art. 3 – Disposizioni transitorie | 20 |
| Allegato 4 – Documentazione da allegare alle domande e contenuti progettuali..... | 22 |
| Art. 1 – Documenti da allegare alla domanda di sostegno | 22 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 2 – Contenuti progettuali | 23 |
| Art. 3 – Documenti da allegare alla domanda di pagamento | 24 |
| Allegato 5 – Compiti e attività dei soggetti coinvolti nel procedimento..... | 27 |
| Art. 1 – Responsabile del procedimento | 27 |
| Art. 2 – Responsabile dell’istruttoria..... | 27 |
| Art. 3 – Istituzione della Commissione tecnica e sue competenze | 28 |
| Allegato 6 – Dichiarazione del progettista delle opere | 31 |
| Allegato 7 – Dichiarazione del direttore dei lavori | 33 |

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano le modalità di presentazione delle domande a sportello aperto per la concessione di aiuti a favore di consorzi di miglioramento fondiario e irrigui per la realizzazione di interventi urgenti di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 e successive modificazioni, articolo 18, comma 1, lettera b) *interventi di miglioramento della viabilità* e lettera e) *interventi di adeguamento della rete di gestione idrica*.

Art. 2 – Beneficiari

1. Possono presentare domanda di aiuto di cui alle presenti norme esclusivamente i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, titolari o gestori di opere di miglioramento fondiario.

Art. 3 – Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

1. I consorzi irrigui e di miglioramento fondiario che intendono beneficiare degli aiuti devono:
 - a) essere in regola con le nomine degli organi consortili elettivi, ai sensi della l.r. 3/2001 e dei rispettivi statuti, salvo le deroghe previste all'art. 13 dei presenti criteri;
 - b) aver provveduto alla compilazione della piattaforma ministeriale denominata SIGRIAN prevista dal decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016;
 - c) possedere la disponibilità delle aree sulle quali l'intervento è condotto;
 - d) possedere o dichiarare la disponibilità della quota non coperta dal contributo regionale;
 - e) disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata intestata a nome dell'ente che inoltra la domanda (non è invece ammessa la PEC che risulti a nome di soggetti terzi privati, anche se agiscono per conto del beneficiario);
2. I consorzi di irrigazione, che hanno come scopo esclusivo la manutenzione e l'esercizio delle opere necessarie per il convoglio delle acque dalle singole prese ai terreni irrigati e che rientrano nella categoria dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, possono beneficiare dell'aiuto limitatamente agli interventi urgenti di adeguamento della rete di gestione idrica di cui alla l.r. 17/2016, art. 18, comma 1, lett. e).
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere attestati e comprovati al momento della presentazione della domanda, poiché non saranno ammesse successive integrazioni. È tuttavia ammessa la ripresentazione di una nuova domanda nel momento in cui i requisiti richiesti saranno conseguiti.

Art. 4 – Interventi ammissibili

1. Le tipologie degli interventi ammessi sono le seguenti:
 - a) ripristino e riparazione delle infrastrutture irrigue gestite direttamente dai beneficiari dell'aiuto, danneggiate in seguito ad eventi calamitosi o avversità atmosferiche assimilabili;

- b) manutenzioni straordinarie non aventi carattere di periodica ricorrenza né di prevedibilità, per il ripristino, l'adeguamento, la sistemazione, la riparazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture irrigue gestite dal beneficiario del contributo;
 - c) interventi inerenti alla viabilità rurale;
 - d) rifacimento o costruzione ex-novo di infrastrutture di competenza del consorzio di miglioramento fondiario richiedente da realizzarsi in concomitanza di altri lavori appaltati, o in corso d'appalto, da parte di un ente pubblico o soggetto privato;
 - e) rifacimento o costruzione ex-novo di infrastrutture irrigue di competenza del consorzio irriguo o di miglioramento fondiario richiedente, compresi i manufatti di accumulo volti a fronteggiare l'emergenza irrigua e l'installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, purché il relativo progetto consenta di individuare un unico intervento organico in base a criteri tecnico-agronomici oggettivi.
2. Nel caso di ripristino di infrastrutture, sia irrigue che viarie, danneggiate in seguito ad eventi calamitosi o avversità atmosferiche assimilabili, è consentito presentare un'unica domanda. Per la relativa valutazione dell'ammissibilità a contributo dell'intervento si considera la tipologia di lavori economicamente prevalente.
 3. Gli investimenti di cui alla lett. e) del comma 1 del presente articolo possono anche includere l'installazione dei contatori per la misurazione dei volumi utilizzati, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016.

Art. 5 – Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a beneficiare del contributo unicamente le seguenti voci di spesa:
 - a) costi derivanti dalle previsioni del progetto approvato e, in sede di rendicontazione delle spese, dei relativi documenti contabili;
 - b) costi inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza dei lavori, eventuali varianti in corso d'opera e perizie geologiche o idrologiche, quando richieste dalle norme vigenti, in proporzione agli importi dei lavori ammessi a beneficiare dell'aiuto (importo massimo ammesso pari al 12%, cassa previdenziale inclusa, calcolato sulle previsioni del progetto approvato);
 - c) l'imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi di legge, che risulti effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario dell'aiuto;
 - d) spese per "somme a disposizione" nella misura massima del 10% calcolato sull'importo dei lavori a misura: tali spese, su richiesta del consorzio, per poter beneficiare dell'aiuto, dovranno essere approvate, debitamente giustificate, contabilizzate e rendicontate all'atto della richiesta di liquidazione.
2. I costi definitivamente ammessi a beneficiare dell'aiuto sono determinati a seguito dell'esito della valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, forniti da almeno tre operatori economici in concorrenza (liberi professionisti e imprese edili), così come previsto dall'art. 15 dei presenti criteri applicativi.

Art. 6 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:
 - a) gli interventi realizzati in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese tecniche e geologiche, nonché delle spese relative ai rilievi topografici necessari per valutare la fattibilità dell'opera, purché fatturati in data non

anteriore a 24 mesi;

- b) interventi a fabbricati, eccezion fatta per quelli che recano al loro interno strutture irrigue gestite dal consorzio richiedente;
- c) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli, nonché le prestazioni volontarie di manodopera eseguite direttamente dai consorziati;
- d) gli oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze o di salariati alle dirette dipendenze del beneficiario del contributo;
- e) gli eventuali maggiori costi rispetto al quadro economico complessivo proposto nel progetto allegato alla domanda di aiuto;
- f) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche o rimborsi assicurativi;
- g) le spese generali, tecniche e accessorie relative a lavori finanziati ma non realizzati, lavori eseguiti in difformità al progetto approvato, oppure ritenuti non ammissibili all'aiuto poiché non pertinenti agli obiettivi che si intendevano perseguire;
- g) le opere e i lavori non affidati secondo le norme di cui ai presenti criteri applicativi;
- h) le tasse e le indennità di occupazione, anche temporanea, di terreni pubblici o privati, necessarie per l'esecuzione delle opere;
- i) gli oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;
- j) l'IVA e gli altri tributi di legge recuperabili dal beneficiario del contributo;
- k) i danni alle produzioni agricole e qualsiasi altro onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione in conseguenza dell'esecuzione dei lavori finanziati oppure di eventi calamitosi naturali non prevedibili;

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

1. L'intervento per i quali è richiesto il sostegno deve:
 - a) essere ubicato sul territorio regionale;
 - b) essere di importo minimo pari a 10 mila euro e non superiore a 75 mila euro (importo lavori calcolati al netto di IVA e spese tecniche e accessorie);
 - c) non deve essere stato oggetto di altro finanziamento pubblico oppure di rimborsi, comunque denominati. In caso contrario la spesa ammessa sarà determinata considerando solo la parte a carico del consorzio richiedente, al fine di evitare sovra compensazioni, e non sarà necessario rispettare il limite massimo di cui alla precedente lettera b);
 - d) non avere carattere di periodica ricorrenza né di prevedibilità;
 - e) avere il punteggio minimo previsto dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, secondo la tipologia delle opere, così come meglio descritti nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 del presente documento;
 - f) essere proposto non prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto relativa a un eventuale precedente intervento già finanziato e rendicontato.
2. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, lett. f), ed esclusivamente in riferimento alla tipologia di intervento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), un consorzio

può presentare ulteriori nuove domande di aiuto.

3. Al fine del computo dell'importo di cui al precedente comma 1, lett. b), si considerano ammissibili sia il ripristino delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi sia gli interventi di manutenzione straordinaria. Non è consentito raggiungere il limite minimo di 10 mila euro sommando singoli importi di lavori dislocati in diverse aree, ancorché appartenenti a tipologie simili, mentre è consentito sommare interventi funzionali, ammontanti ad almeno 10 mila euro cadauno, fino al raggiungimento dell'importo massimo finanziabile di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo. Ogni singolo intervento deve essere sottoposto alla verifica della criticità di cui ai successivi commi 6 e 7 e deve ottenere il punteggio minimo previsto dal comma 1, lett. e), del presente articolo.
4. Con il fine di valutare progetti funzionali alle finalità di cui ai presenti criteri applicativi e di tenere conto della complessità di taluni interventi, sono comunque ammesse le domande di contributo che prevedono lavori che superano il massimale dei 75 mila euro di cui al precedente comma 1, lett. b), per importi complessivi di lavori pari a 200 mila euro, IVA e spese tecniche escluse; resta peraltro inteso che la spesa massima finanziabile è quella indicata al comma 1, lett. b), del presente articolo.
5. Le domande devono essere corredate di progetti cantierabili, vale a dire progetti esecutivi provvisti di tutte le necessarie autorizzazioni edilizie e, nel caso di SCIA, le domande dovranno essere fornite della dichiarazione del progettista di cui all'Allegato 6.
6. Gli interventi sulla rete irrigua di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), per l'ammissione al contributo, dovranno superare 20 punti percentuali di "*RILEVANZA CRITICITÀ*" calcolati in conformità ai *Criteri di valutazione dei progetti* descritti nell'Allegato 2, artt. 1 e 2, del presente documento. Qualora il suddetto parametro non superi i 20 punti percentuali è consentito prendere in considerazione anche la voce "*SENSIBILITÀ IDROGEOLOGICA*" la quale deve totalizzare almeno 33 punti percentuali ai fini dell'ammissibilità al contributo.
7. Gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), devono totalizzare almeno 55 punti calcolati in conformità ai *Criteri di selezione dei progetti inerenti alla viabilità* descritti nell'Allegato 3, artt. 1 e 2, del presente documento. L'Allegato 3 sarà utilizzato fintanto che il programma denominato "*Analisi territoriale delle condizioni di efficienza ed efficacia della rete minore idraulico-agraria con finalità di supporto alla programmazione delle attività di manutenzione, correlata alle condizioni di criticità infrastrutturale, agli aspetti di sicurezza idrogeologica ed alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici*" non sarà implementato con la parte riguardante la viabilità rurale.
8. La contemporanea realizzazione delle opere e delle infrastrutture prevista all'art. 4, comma 1, lett. d), deve:
 - a) consentire un significativo risparmio, pari ad almeno il 30% rispetto al valore globale delle opere di cui trattasi, quantificato senza alcuna interferenza di cantiere;
 - b) avere carattere d'urgenza documentato da una dettagliata relazione tecnica e un cronoprogramma delle varie tempistiche, da allegare al progetto delle opere.

Art. 8 – Intensità dell'aiuto

1. Per gli interventi di cui ai presenti criteri applicativi sono concessi esclusivamente contributi a fondo perduto nella percentuale del 90 per cento della spesa ammissibile.
2. I contributi di cui ai presenti criteri applicativi non sono cumulabili con altre fonti di aiuto concesse per i medesimi interventi, quali ad esempio le agevolazioni fiscali e i rimborsi assicurativi.

3. La disponibilità di fondi pubblici assegnata per il finanziamento degli interventi previsti dai presenti criteri applicativi è nei limiti di stanziamento di bilancio del capitolo U0022067 – *Contributi a consorzi di miglioramento fondiario per investimenti comprensoriali in sistemazione terreni, opere irrigue e viabilità rurale.*

Art. 9 – Soggetti coinvolti

1. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione delle presenti disposizioni vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
 - a) responsabile del procedimento;
 - b) responsabile dell'istruttoria;
 - c) commissione tecnica.
2. Le funzioni e i compiti assegnati ai soggetti di cui al precedente comma 1 sono riportati nell'Allegato 5 – *Compiti e attività dei soggetti coinvolti nel procedimento.*

Art. 10 – Presentazione della domanda di sostegno e istruttoria

1. L'accesso agli aiuti previsti dalle presenti disposizioni non prevede l'ottenimento di un parere preliminare; tuttavia gli uffici della struttura competente del Dipartimento agricoltura rimangono a disposizione per valutare preliminarmente, anche con l'effettuazione di sopralluoghi, le proposte e le soluzioni tecniche avanzate dai consorzi di miglioramento fondiario che intendono presentare la domanda di sostegno, corredata di un progetto cantierabile, a sportello aperto.
2. Inoltre il consorzio che intende presentare una domanda può avvalersi dell'autovalutazione di cui agli Allegati 2 e 3, la cui compilazione risulta utile per stabilire, innanzitutto, l'ammissibilità dell'intervento e per programmarne la relativa tempistica.
3. La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno seguente all'approvazione dei presenti criteri applicativi. Il fac-simile della domanda da utilizzare è disponibile sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Agricoltura", sezione dedicata ai "Consorzi di miglioramento fondiario". Le richieste devono essere compilate sui modelli predisposti dalla struttura competente scaricabili dal sito web ufficiale della Regione e devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.vda.it
4. Le domande sono definite "ricevibili" quando risultano regolarmente compilate e sottoscritte (digitalmente) e risultano complete della documentazione richiesta e indicata all'Allegato 4. Per le domande "ricevibili", il procedimento è avviato entro 15 giorni lavorativi. La struttura competente, in seguito alla presentazione della domanda, dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta. La comunicazione di avvio del procedimento e l'avvenuta accettazione della domanda non danno luogo ad alcun diritto di percepire l'aiuto richiesto, qualora il successivo parere di ammissibilità a contributo non sia favorevole.
5. Le istanze incomplete dei documenti ritenuti non indispensabili ai fini dell'istruttoria della pratica devono essere perfezionate entro 10 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione dell'ufficio competente.
6. Le domande e i progetti cantierabili sono finanziati secondo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
7. [L'istruttoria delle domande ai fini dell'approvazione delle spese ammissibili e la verifica](#)

della percentuale di criticità, dove prevista, deve avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Dal conteggio dei giorni è escluso il periodo di tempo in cui i luoghi non sono accessibili per l'esecuzione dei sopralluoghi, allorché tali sopralluoghi risultino indispensabili per la corretta valutazione dell'ammissibilità dell'intervento.

8. L'esito dell'istruttoria della domanda e la comunicazione della spesa ammissibile al consorzio richiedente sono comunicate entro i successivi 15 giorni lavorativi. In mancanza di osservazioni, controdeduzioni, integrazioni o precisazioni rispetto al progetto presentato, nei successivi 15 giorni lavorativi il responsabile del procedimento provvede, tramite provvedimento dirigenziale, alla concessione dell'aiuto e all'impegno della spesa, nei limiti delle disponibilità iscritte a bilancio, anche avvalendosi, parzialmente o totalmente, delle risorse destinate per l'anno seguente alla presentazione della domanda. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie la pratica è collocata nell'elenco di quelle in attesa di finanziamento; tali pratiche saranno oggetto di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.
9. La struttura competente comunica al consorzio interessato gli estremi dell'atto di impegno definitivo di spesa e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 11 – Realizzazione dell'intervento

1. Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto tramite PEC alla Regione, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.
2. Qualora, nei casi di particolare urgenza, l'inizio delle opere debba avvenire prima della comunicazione ufficiale di cui al comma 9 del precedente art. 10, sarà cura del consorzio di miglioramento fondiario, nella sua qualità di committente, acquisire in autonomia il CUP e a comunicarlo tempestivamente alla struttura competente del Dipartimento agricoltura.
3. La contabilità dei lavori, unitamente alla documentazione richiesta e prevista all'art. 3 dell'Allegato 4, deve essere presentata alla struttura competente entro e non oltre sei mesi dall'approvazione dell'impegno di spesa. Il consorzio beneficiario, prima della scadenza di presentazione della contabilità dei lavori, può richiedere una proroga motivata non superiore a sei mesi.
4. Si precisa che in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di bilancio regionale, per le domande di saldo pervenute oltre la data del 31 ottobre, non sarà garantita la liquidazione del contributo in oggetto nell'anno in corso e le procedure per la liquidazione del contributo saranno prorogate all'inizio dell'anno seguente.

Art. 12 – Varianti agli investimenti concessi

1. Le eventuali varianti che il soggetto beneficiario intende apportare al progetto approvato devono essere approvate dalla struttura competente. Gli eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa definitiva saranno a carico del beneficiario del contributo.
2. Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.
3. Qualora le varianti al progetto abbiano rilevanza ai fini urbanistici e ambientali, dovranno essere prodotte anche le nuove autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti oppure una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario dell'aiuto che ne attesta

la regolarità.

4. Le minori spese derivanti dall'effettuazione di minori lavori rispetto alla spesa ammessa definitiva torneranno integralmente nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

Art. 13 – Presentazione della domanda di pagamento e istruttoria

1. I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento del saldo a lavori completati. Il fac-simile della domanda da utilizzare è disponibile sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Agricoltura", sezione dedicata ai "Consorzi di miglioramento fondiario". Le richieste devono essere compilate sui modelli predisposti dalla struttura competente, scaricabili dal sito web ufficiale della Regione, e devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.vda.it
2. Ogni documento contabile e fiscale trasmesso alla struttura competente ai fini della liquidazione dell'aiuto, dovrà contenere il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale codice è richiesto dalla struttura competente del Dipartimento agricoltura per conto del beneficiario, ma il suo corretto utilizzo è demandato unicamente alla responsabilità del beneficiario del contributo stesso.
3. La conclusione della fase del procedimento che consegue la presentazione della domanda di pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla sua presentazione, fatta salva la sussistenza delle condizioni climatiche avverse per le necessarie verifiche in loco (condizioni di innevamento, accessibilità ai luoghi, ecc.) a causa delle quali è applicata la sospensione dei termini.
4. Di quanto verificato, misurato e controllato in loco, il responsabile dell'istruttoria redige una relazione interna che sarà sottoposta all'attenzione del dirigente della struttura competente insieme alla liquidazione del saldo.
5. L'erogazione del saldo del contributo avverrà soltanto sulla scorta delle spese effettivamente sostenute e comprovate dalla contabilità dei lavori e dalle relative fatture, le quietanze delle quali possono essere trasmesse successivamente all'emanazione del mandato di pagamento da parte della pubblica amministrazione e, comunque, nel termine di 30 giorni dalla data di erogazione dell'aiuto stesso. La mancata quietanza delle fatture trasmesse alla struttura competente comporta la revoca e la restituzione del contributo.
6. L'erogazione dei contributi avviene in un'unica soluzione ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute. Non sono previste anticipazioni né acconti, a meno che le condizioni meteorologiche non consentano l'esecuzione dei sopralluoghi finali. Nei casi accertati di impedimento di accesso all'area di cantiere sarà liquidata una percentuale pari all'80% del contributo spettante. La rimanente parte sarà liquidata a saldo non appena le condizioni meteorologiche consentiranno l'esecuzione dei sopralluoghi.
7. Qualora il consorzio beneficiario del contributo non completi i lavori oppure non rendiconti la spesa nei tempi stabiliti dai presenti criteri applicativi, è disposta la revoca dell'aiuto concesso secondo le modalità previste dall'art. 23 della l.r. 17/2016.
8. Qualora il documento attestante la quietanza non sia emesso dall'istituto bancario o dal tesoriere incaricato nei tempi prescritti dal precedente comma 3, il legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo è autorizzato a sottoscrivere apposita autocertificazione di avvenuto pagamento oppure a trasmettere su carta intestata la "dichiarazione liberatoria per fatture" a firma del creditore (impresa edile e libero professionista). Il legale rappresentante del consorzio non è tuttavia dispensato dal trasmettere, entro 30 giorni dall'emissione della quietanza, la quietanza richiesta.

Art. 14 – Giustificativi di pagamento

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
 - b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- a) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- b) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D. Lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Art. 15 – Procedure di affidamento di lavori e servizi di architettura e di ingegneria

1. I consorzi irrigui e i consorzi di miglioramento fondiario possono beneficiare degli aiuti di cui alla l.r. 17/2016 a condizione di procedere all'affidamento dei lavori previa valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, richiesti ad almeno tre operatori economici in concorrenza, qualificati per l'esecuzione del contratto. Nella scelta delle ditte da invitare a presentare i preventivi di spesa o le offerte, il beneficiario degli aiuti dovrà in ogni caso garantire il rispetto del principio di concorrenza e di rotazione, evitando il consolidamento di rapporti solo con talune imprese e favorendo la distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici del settore di mercato di riferimento, tenuto conto, in ogni caso, della qualità della prestazione e della competitività del prezzo offerto. Il beneficiario, al fine della concessione dell'aiuto, deve dimostrare l'avvenuto invito a partecipare alla procedura di aggiudicazione dei lavori presentando idonea documentazione.

La struttura competente si riserva, nel caso in cui i principi di economicità, concorrenza e rotazione dovessero risultare non rispettati, di richiedere al beneficiario, al fine della concessione dell'aiuto, l'integrazione e il rinnovo degli inviti a presentare preventivi di spesa o le offerte.

2. I consorzi irrigui e i consorzi di miglioramento fondiario possono beneficiare degli aiuti di cui alla l.r. 17/2016 per le spese tecniche a condizione di procedere all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria nel modo seguente:

- a) valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, richiesti ad almeno tre operatori economici in concorrenza, iscritti ai competenti albi professionali;
- b) valutazione della congruità della spesa del preventivo fornito da un unico operatore economico interpellato, sulla base della bozza di parcella che sarà verificata dagli uffici competenti.

3. In ogni caso la spesa massima ammissibile per le spese tecniche, in conformità all'art. 5, comma 1, lett b), è pari al 12%, cassa previdenziale inclusa, calcolato sulle previsioni di progetto.

Art. 16 – Congruità, ragionevolezza ed economicità della spesa

1. In sede di determinazione della spesa massima ammissibile in conformità ai presenti criteri, la congruità e la ragionevolezza della spesa sono garantite dall'utilizzo del prezzario regionale oppure da analisi prezzi eseguite su base regionale.

2. L'economicità della spesa è garantita dalle procedure di affidamento attivate dal beneficiario del contributo.

3. Nel caso di esito infruttuoso di gara d'appalto esperita dal consorzio di miglioramento fondiario beneficiario dell'aiuto, lo stesso può presentare istanza di rideterminazione della spesa ammissibile corredato dalla dichiarazione motivata dell'esito infruttuoso della

procedura di gara, dai verbali di gara e dalla proposta di variante. Ai fini della concessione dell'aiuto richiesto, tenuto conto del numero e delle caratteristiche degli operatori economici invitati a partecipare, la struttura competente può richiedere al beneficiario del contributo l'integrazione ad altri operatori economici di presentare nuovi preventivi di spesa o le offerte.

4. Nel caso di lavori aggiudicati e di una successiva richiesta, da parte dell'aggiudicatario dei lavori, di un maggiore compenso derivante dalla revisione prezzi e/o dalla proposta di variante per cause imprevedute ed imprevedibili, il consorzio di miglioramento fondiario, valutata la fondatezza delle richieste, ai fini della concessione dell'aiuto, può presentare istanza di rideterminazione della spesa ammissibile secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, dei presenti criteri applicativi.
5. Nei casi contemplati ai precedenti commi 3 e 4, il nuovo progetto per il quale si richiede il finanziamento, deve avere le medesime caratteristiche di funzionalità tecnica e agricola del precedente già approvato e tiene conto che la spesa massima rideterminabile è quella indicata all'art. 7, comma 1, lett. b), con le limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

Art. 17 – Vincoli e divieti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della l.r. 17/2016, le opere di miglioramento fondiario e le relative infrastrutture finanziate con fondo perduto sono soggette ai seguenti vincoli:
 - a) il mantenimento della funzionalità delle opere oggetto di finanziamento per almeno 10 anni;
 - b) l'utilizzo dell'opera di miglioramento fondiario per almeno 10 anni ai fini della coltivazione dei fondi secondo la buona pratica agricola; tale impegno rimane in capo ai proprietari dei terreni interessati, se coltivati direttamente dagli stessi, o dei conduttori delle aziende agricole ai quali i terreni sono stati dati in locazione¹.
2. Spetta alla Giunta regionale, con propria deliberazione, su richiesta motivata del beneficiario dell'aiuto, concedere l'autorizzazione al cambio di destinazione, totale o parziale, ovvero d'uso dell'opera finanziata prima che siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del saldo finale.

Art. 18 – Controlli e revoche

1. Il rispetto delle tempistiche e il controllo della documentazione trasmessa dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. L'Amministrazione può procedere a controlli amministrativi, verifiche in loco, anche a campione. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità saranno applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.
2. La revoca totale o parziale degli aiuti di cui alle presenti disposizioni è disposta con provvedimento del dirigente nei seguenti casi:
 - a) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - b) il beneficiario fornisce, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.
3. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire,

¹ Il consorzio di miglioramento fondiario è pertanto invitato a cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti del beneficiario di cui all'art. 2 dei presenti criteri applicativi.

entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

4. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al comma precedente comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 19 – Disposizioni transitorie

1. Fino al permanere in vigore delle norme anti COVID-19, nel caso di divieti di assembramento per indire le Assemblee degli utenti al fine del rinnovo delle cariche si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 8, della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3.
2. Qualora inoltre il termine fissato di sei mesi per il rinnovo delle cariche non sia sufficiente, in ottemperanza alle norme anti COVID-19, i consorzi di miglioramento fondiario interessati continuano ad essere esentati dall'indire le Assemblee generali. Durante questo periodo i consorzi possono comunque inoltrare domande di sostegno e gestire il loro iter burocratico, purché gli organi consortili elettivi siano stabilmente insediati e purché le attività amministrative dell'ente possano essere garantite.
3. Per la valutazione di progetti inerenti alla viabilità rurale, fintanto che il programma denominato *Analisi territoriale delle condizioni di efficienza ed efficacia della rete minore idraulico-agraria con finalità di supporto alla programmazione delle attività di manutenzione, correlata alle condizioni di criticità infrastrutturale, agli aspetti di sicurezza idrogeologica ed alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici* di cui all'Allegato 2, non venga implementato anche per la parte riguardante la viabilità rurale, si continuano ad utilizzare le norme di cui all'Allegato 3, artt. 1 e 2.
4. Eventuali condizioni più favorevoli per il beneficiario dell'aiuto di cui alle presenti disposizioni si applicano anche alle domande giacenti in attesa di finanziamento oppure già finanziate; è fatto salvo l'importo massimo approvato a finanziamento.
5. Considerato il perdurare degli aumenti eccezionali di alcuni materiali da costruzione, i progettisti dovranno espletare, per quanto riguarda le voci ammesse a beneficiare del contributo, un'attenta attività di rilevazione dei prezzi di mercato dei materiali e una altrettanto attenta attività di redazione di analisi prezzi al fine di giungere all'utilizzo di voci di opere compiute (prezzi) coerenti con l'attuale situazione di mercato, anche discostandosi da quelle presenti nell'elenco prezzi della Regione in vigore. Le procedure da rispettare, per quanto applicabili ai consorzi di miglioramento fondiario e ai fini della richiesta di un maggiore contributo, sono quelle previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1369 in data 02/11/2021 e n. 381 dell'11/04/2022.

ALLEGATO 2

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 IN DATA 22 FEBBRAIO 2021



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Allegato 2 – Criteri di valutazione dei progetti

Art. 1 – Infrastrutture irrigue

1. Gli interventi di ripristino e riparazione delle infrastrutture irrigue danneggiate in seguito ad eventi calamitosi, o avversità atmosferiche assimilabili, di cui all'Allegato 1, art. 4, lett. a), nonché le manutenzioni straordinarie alle infrastrutture irrigue di cui al medesimo Allegato 1, art. 4, lett. b), sono soggetti ad autovalutazione da parte del richiedente.
2. Il programma denominato “*Analisi territoriale delle condizioni di efficienza ed efficacia della rete minore idraulico-agraria con finalità di supporto alla programmazione delle attività di manutenzione, correlata alle condizioni di criticità infrastrutturale, agli aspetti di sicurezza idrogeologica ed alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici*” è lo strumento per valutare, in via preliminare, l'ammissibilità a contributo degli interventi irrigui urgenti di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, art. 18 (Infrastrutture rurali), comma 1, lett. e) – *interventi di adeguamento della rete di gestione idrica*.
3. Saranno presi in considerazione e finanziati solo gli interventi che alla voce “**RILEVANZA CRITICITÀ**” conseguiranno più di 20 punti percentuali.
4. Qualora il punteggio alla voce “**RILEVANZA CRITICITÀ**” non raggiunga il punteggio stabilito dal precedente comma 3, si procede a prendere in considerazione anche la voce “**SENSIBILITÀ IDROGEOLOGICA**”. Il progetto potrà tuttavia essere ammesso a contributo solo nel caso in cui tale voce abbia totalizzato almeno 33 punti percentuali.
5. Il programma è scaricabile dal sito web istituzionale della Regione alla seguente pagina: **Canali tematici>Agricoltura>Consorzi di miglioramento fondiario>**.

Art. 2 – Disposizioni per la corretta compilazione del programma informatico

1. Particolare importanza riveste la voce “**FUNZIONALITÀ RESIDUA**” dell'opera irrigua o idraulica di cui si tratta. È necessario quindi stimare con attenzione la percentuale compresa tra 0 (manufatto e/o condotta totalmente inservibile) e 100 (manufatto e/o condotta che continua ad assolvere pienamente alla sua funzione) al fine di valutarne un'eventuale parziale possibile utilizzo, ad es. stimando la portata irrigua che un canale a cielo aperto o una condotta in parte danneggiata da un evento calamitoso è ancora in grado di trasportare.
2. L'individuazione delle problematiche idrogeologiche ai fini della corretta valutazione della “**SENSIBILITÀ IDROGEOLOGICA**” dell'area oggetto di intervento può essere effettuata utilizzando le relative cartografie di pericolosità in materia di dissesti esistenti, ovvero:
 - a) cartografia degli ambiti inedificabili ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. 11/98 – Terreni sede di frana;
 - b) cartografia degli ambiti inedificabili ai sensi dell'art. 35, comma 2, della l.r. 11/98 – Terreni sede di fenomeni di trasporto di massa;
 - c) cartografia degli ambiti inedificabili ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/98 – Terreni a rischio di inondazione;
 - d) cartografia regionale del catasto dissesti regionale.

ALLEGATO 3

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 IN DATA 22 FEBBRAIO 2021



CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI INERENTI ALLA VIABILITÀ

Allegato 3 – Criteri di selezione dei progetti inerenti alla viabilità

Art. 1 – Viabilità rurale

1. Ai progetti di manutenzione straordinaria e di ripristino della viabilità rurale in seguito ad eventi calamitosi o avversità atmosferiche assimilabili, presentati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), dell'Allegato 1, verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO 1: INTERVENTI DI VIABILITÀ RURALE (criterio con scelta esclusiva)

| | |
|---|----------|
| A. Viabilità, a servizio di opere di derivazione e/o di stoccaggio delle acque a fini irrigui, che risulti interrotta: | 40 punti |
| B. Viabilità, a servizio di canali irrigui a cielo aperto e di condotte irrigue, che risulti interrotta: | 35 punti |
| C. Viabilità, a servizio di alpeggi, mayen e terreni agricoli, che risulti interrotta: | 30 punti |
| D. Interventi di manutenzione straordinaria che migliorano la sicurezza sulla viabilità rurale: | 25 punti |
| E. Interventi di manutenzione straordinaria che migliorano la viabilità rurale: | 20 punti |

CRITERIO 2: VALUTAZIONE DELL'URGENZA (criterio con scelta esclusiva)

| | |
|---|----------|
| 1. Interventi che garantiscono la prosecuzione dell'attività agricola e la prevenzione di danni a persone, animali o cose | 30 punti |
| 2. Interventi atti a prevenire danni a persone, animali o cose | 25 punti |
| 3. Interventi che garantiscono la sola prosecuzione dell'attività agricola | 20 punti |

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE (criterio con scelta multipla)

| | |
|---|----------|
| 1. Interventi che completano in maniera organica e funzionale le opere di natura idrogeologica eseguite dalla struttura organizzativa Sistemazione montane, nei 24 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno. | 15 punti |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| 2. Interventi che coinvolgono e interessano anche altri consorzi di miglioramento fondiario | 10 punti |
| 3. Consorzi di miglioramento fondiario che nel triennio 2018-2020 <u>non</u> hanno beneficiato di aiuti da parte di pubbliche amministrazioni per interventi a favore della viabilità (non sono computati ai fini dell'attribuzione del punteggio gli interventi finanziati a seguito di eventi calamitosi, né per le manutenzioni ordinarie ai sensi dell'art. 19 della l.r. 17/2016) | 5 punti |

2. La tabella di cui al precedente comma 1 si applica alle domande i cui progetti interessano prevalentemente la viabilità rurale (oltre la metà della spesa deve riguardare strade interpoderali, piste agricole o piste a servizio di infrastrutture irrigue).
3. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, il progetto proposto dal Consorzio di miglioramento fondiario richiedente deve raggiungere un punteggio pari ad almeno 55 punti.
4. Attraverso la compilazione della specifica scheda contenuta nella domanda di aiuto, il beneficiario propone un'autovalutazione, non vincolante, al fine della ricevibilità della domanda stessa e utile allo stesso beneficiario per programmare l'investimento.
5. Per questioni tecniche e agronomiche complesse o riguardanti casi particolari di attribuzione del punteggio, la Commissione tecnica si esprime in merito, come ad esempio nella determinazione della percentuale di spesa ammissibile – rispetto al totale degli oneri da sostenere – nel caso di viabilità multifunzionale, la cui componente agricola non risulti prevalente.

Art. 2 – Disposizioni per la corretta valutazione dei progetti di viabilità rurale

1. La viabilità descritta al Criterio 1, punto A, riguarda il collegamento con mezzi motorizzati a manufatti ad uso irriguo quali: le opere di presa situate nell'alveo di un torrente, l'incile di un canale irriguo, brevi tratti di connessione con singoli manufatti idraulici, dissabbiatore e il suo scarico di troppopieno, vasche di carico;
2. La viabilità descritta al Criterio 1, punto B, riguarda il collegamento con mezzi motorizzati a manufatti e condotte irrigue, la cui interruzione non consente di eseguire la dovuta manutenzione;
3. Per l'applicazione dei punteggi previsti dal Criterio 1, punti A, B e C, è necessario che le strade interpoderali, piste di servizio, piste trattorabili, comunque denominate, non risultino percorribili da un veicolo fuoristrada o di cantiere, poiché gravemente danneggiate a seguito di eventi calamitosi quali, ad es. frane che hanno asportato la sede stradale, colate detritiche che hanno interessato il sedime stradale, acque superficiali non governate, ecc.
4. Al Criterio 1, punto D, sono contemplati i lavori necessari per aumentare le condizioni di sicurezza durante il transito sulle strade interpoderali, piste di servizio e piste trattorabili quali: disgaggi di materiale litico pericolante, posa di reti paramassi, staccionate e sicurvia, regimazione delle acque superficiali, ecc.
5. Al Criterio 1, punto E, sono contemplati i lavori necessari per mantenere la funzionalità delle strade interpoderali, piste di servizio e piste trattorabili con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e degli interventi programmabili.
6. Nei casi di completamento dei lavori parzialmente eseguiti dalla struttura Sistemazioni montane, ai fini dell'attribuzione dei 15 punti aggiuntivi, la relazione allegata al progetto

fornirà tutte le indicazioni necessarie ad eseguire i dovuti accertamenti da parte dell'istruttore della pratica appartenente alla struttura competente.

7. Qualora gli interventi interessino anche altri consorzi di miglioramento fondiario, per l'attribuzione dei 10 punti aggiuntivi, la domanda deve essere corredata anche del verbale di approvazione dei lavori da parte del soggetto terzo e/o della convenzione a firma degli interessati, oppure di un'apposita delega che sollevi l'Amministrazione regionale nel caso di liquidazione del contributo.

Art. 3 – Disposizioni transitorie

1. Le norme contenute nel presente Allegato 3 saranno utilizzate fintanto che il programma denominato “*Analisi territoriale delle condizioni di efficienza ed efficacia della rete minore idraulico-agraria con finalità di supporto alla programmazione delle attività di manutenzione, correlata alle condizioni di criticità infrastrutturale, agli aspetti di sicurezza idrogeologica ed alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici*” non sarà implementato con la parte riguardante la viabilità rurale.
2. Nel caso di implementazione del programma di cui al precedente comma 1, saranno applicati gli stessi punteggi e gli stessi criteri di cui all'Allegato 2, anche per valutare l'ammissibilità della viabilità rurale.

ALLEGATO 4

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 IN DATA 22 FEBBRAIO 2021



TESTO COORDINATO

CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 165 DEL 21 FEBBRAIO 2022 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 892 DELL' 8 AGOSTO 2022

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE E CONTENUTI
PROGETTUALI**

Allegato 4 – Documentazione da allegare alle domande e contenuti progettuali

Art. 1 – Documenti da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di contributo, da presentare unicamente tramite PEC, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) domanda di contributo e di trasmissione dei documenti come da modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione;
 - b) verbale del consorzio di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dal quale risulti la previa valutazione di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, forniti da almeno tre operatori economici (liberi professionisti) in concorrenza, qualificati per l'esecuzione del contratto;
 - c) progetto cantierabile delle opere come previsto al successivo art. 2;
 - d) elenco dei titoli abilitativi rilasciati dalle competenti autorità (allo scopo di velocizzare l'iter amministrativo è possibile trasmettere una copia delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività –SCIA Edilizia, Permesso di costruire, ecc.);
 - e) nel caso di forniture e di semplici sostituzioni di apparecchiature idrauliche o similari, il titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità comunali è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del consorzio e dal progettista che non occorre, ai sensi di legge, alcun titolo;
 - f) verbale dell'Assemblea e/o verbale del Consiglio direttivo, secondo le competenze previste dalla normativa e/o dallo statuto consortile vigente, dal quale risulti:
 - l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente di presentare formale domanda di contributo presso i competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali;
 - l'approvazione del progetto e dei relativi costi;
 - l'elenco dettagliato delle spese per le quali si richiede il contributo (imponibile dei lavori, IVA, spese tecniche e accessorie);
 - la disponibilità della somma non coperta dal contributo regionale (è ammessa anche un'autocertificazione a firma del Presidente del consorzio);
 - la disponibilità dei terreni e dei manufatti interessati dalle opere;
 - l'autorizzazione al tesoriere (o all'istituto bancario incaricato) a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento;
 - g) dichiarazione comprovante la disponibilità dei terreni interessati alla manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario in questione (ai fini del controllo dei vincoli di cui all'art. 22 della l.r. 17/2016, potrà essere richiesto, anche contestualmente alle operazioni di controllo ex-post, l'elenco dei proprietari² che hanno dato il loro assenso).

² Sarà cura del beneficiario del contributo, benché non richiesto dai presenti criteri applicativi, cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori che hanno beneficiato dell'aiuto.

2. Nel caso di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria prima della presentazione della domanda o dell'impegno definitivo di spesa, le cui spese sono da considerarsi propedeutiche alla presentazione della domanda (quali, ad esempio, il progetto di fattibilità e i rilievi topografici), il consorzio deve presentare il verbale di cui al presente art. 1, comma 1, lett. b), adottato in data non anteriore a 24 mesi rispetto alla presentazione della domanda di sostegno.
3. Le relazioni tecniche riguardanti i progetti da presentare devono contenere l'indicazione delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA Edilizia, Permesso di costruire, ecc., previste dalla vigente normativa.
4. Nel caso di rilascio di SCIA Edilizia, alla domanda di sostegno deve essere allegata una dichiarazione a firma del progettista dalla quale risulti (per il modello da utilizzare, cfr. l'Allegato 6 dei presenti criteri applicativi):
 - a) che il titolo abilitativo necessario per l'esecuzione degli interventi è la SCIA come disposto dall'art. 61 della l.r. 11/1998;
 - b) che gli interventi oggetto della SCIA edilizia sono conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
 - c) che gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettano le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza;
 - d) di aver ottenuto tutti i pareri e i nullaosta, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'opera.

Art. 2 – Contenuti progettuali

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di manutenzione e gestione.
2. Il progetto deve essere redatto in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, agronomica, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità e deve assicurare la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento.
3. Gli elaborati progettuali, seppure semplificati e commisurati all'entità e complessità dei lavori da eseguire, prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere e, a tal fine, comprendono:
 - a) uno studio della viabilità di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente, e che sia possibile stimare l'incidenza dei trasporti sui costi unitari;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e quantità di materiali da prelevare o depositare a rifiuto;

- d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi delle opere di sistemazione esterna.
4. I progetti sono predisposti in conformità al presente documento, nonché alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
 5. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di escluderne altre o che indichino marchi, brevetti, tipi o un'origine o una produzione determinata.
 6. L'elenco prezzi di riferimento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, in ottemperanza con quanto disposto dalla normativa vigente. Le analisi dei prezzi mancanti, non contemplati dal citato prezzario regionale, dovranno essere predisposte utilizzando i costi elementari di riferimento e quelli di mercato dei materiali di fornitura.
 7. Nel quadro economico confluiscono il risultato del computo metrico estimativo dei lavori e l'accantonamento, in misura non superiore al **10 % dei lavori a misura**, per imprevisti e per eventuali lavori in economia, IVA inclusa.

Art. 3 – Documenti da allegare alla domanda di pagamento

1. Per la liquidazione del saldo del contributo occorre esibire la seguente documentazione tecnica e amministrativa:
 - a) domanda di pagamento;
 - b) verbale del consorzio di affidamento dei lavori, dal quale risulti la previa valutazione di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, forniti da almeno tre operatori economici in concorrenza, qualificati per l'esecuzione del contratto;
 - c) contratti o altri documenti equiparabili dai quali si evince l'importo pattuito per i servizi di architettura e ingegneria e per i lavori affidati;
 - d) contabilità finale dei lavori, completa di libretto delle misure, lista settimanale degli operai (qualora siano previsti lavori in economia) e disegni di contabilità, presentata anche in forma semplificata;
 - e) relazione sul conto finale;
 - f) certificato di ultimazione dei lavori;
 - g) certificato di collaudo statico del cemento armato (qualora siano previste opere in c.a.);
 - h) verbale dell'Assemblea degli utenti o del Consiglio direttivo a seconda delle competenze, dal quale risulti l'approvazione dei lavori eseguiti, l'elenco dettagliato dei relativi costi e l'autorizzazione al tesoriere (o all'istituto bancario incaricato) a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento
 - i) copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
 - j) "certificato di regolare esecuzione" o "attestazione dei lavori eseguiti", in conformità alle prescrizioni contrattuali, debitamente vistato dal presidente del consorzio;
 - k) copia delle fatture e dei relativi documenti che ne dimostrano il pagamento.

2. Le spese afferenti a lavori effettuati prima della presentazione della domanda di aiuto non sono ammesse a beneficiare del contributo richiesto anche se rendicontate correttamente.
3. Qualora non già contenuti nel verbale di cui alla lettera b) del precedente comma 1, i verbali degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria e dei lavori debbono dimostrare che il principio di rotazione degli inviti a partecipare al confronto economico è stato rispettato a far data dall'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017 n. 958, mediante indicazione e/o richiamo di tutti gli operatori economici invitati a presentare le offerte, anche non connesse con i presenti criteri applicativi.
4. Ogni documento contabile e fiscale trasmesso alla struttura competente ai fini della liquidazione dell'aiuto, dovrà contenere il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale codice è richiesto dalla struttura competente del Dipartimento agricoltura per conto del beneficiario, nel caso ordinario di inizio lavori, ad avvenuto impegno di spesa.
5. In sede di rendicontazione definitiva dei lavori realizzati, il consorzio deve presentare il verbale di affidamento dei lavori ad una impresa edile secondo le procedure previste dagli artt. 15 e 16, Allegato 1, dei presenti criteri applicativi.
6. Le opere finanziate dovranno essere rendicontate, al più tardi, entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto, salvo eventuale richiesta di proroga come previsto dal comma 3, art. 11, dell'Allegato 1, della DGR 150/2021.

ALLEGATO 5

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 DEL 22 FEBBRAIO 2021



COMPITI E ATTIVITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

Allegato 5 – Compiti e attività dei soggetti coinvolti nel procedimento

Art. 1 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è responsabile del procedimento il dirigente della struttura competente, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il tecnico istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 2 – Responsabile dell'istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile dell'istruttoria:
 - a) provvede, entro i termini previsti dall'Allegato 1, alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti;
 - b) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
 - c) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione dei relativi provvedimenti dirigenziali;
 - d) provvede all'acquisizione d'ufficio di documenti relativi al procedimento già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra Pubblica amministrazione;
 - e) provvede all'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera d) del presente articolo;
 - f) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;
 - g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) verifica che i prezzi contenuti nei progetti da finanziare siano compatibili con quelli dell'elenco prezzi regionale in vigore;
 - i) verifica la congruità dei nuovi prezzi proposti dal beneficiario del contributo, non contemplati dall'elenco prezzi regionale;
 - j) propone al responsabile del procedimento, entro i termini previsti dall'Allegato 1, l'esito del sopralluogo preliminare affinché possa essere discusso in sede di Commissione tecnica e, più in generale, il responsabile dell'istruttoria dà corso ad ogni istanza nei termini previsti dalle norme;
 - k) esegue, per quanto riguarda gli interventi finanziati, i controlli amministrativi e in cantiere con le modalità stabilite dai criteri applicativi in vigore;
 - l) redige le necessarie relazioni tecnico-agronomiche e/o economiche, nei casi previsti dai criteri applicativi in vigore;
 - m) valuta, dal punto di vista tecnico, le varianti in corso d'opera non sostanziali e/o la richiesta di impiego delle somme accantonate per imprevisti e per eventuali lavori in

economia che non comportano una maggiore spesa rispetto al totale degli importi precedentemente approvati e impegnati;

- n) propone al responsabile del procedimento l'adozione di atti di sua competenza, controfirmando le relative proposte e attestando il completamento dell'istruttoria.

Art. 3 – Istituzione della Commissione tecnica e sue competenze

1. Nell'ambito della legge regionale n. 17/2016 e per l'attuazione dei criteri applicativi di cui agli Allegati 1 2 e 3 del presente documento, è istituita, senza costi aggiuntivi per la Pubblica amministrazione, una Commissione tecnica composta:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente, che la convoca e la presiede;
- b) da un istruttore tecnico dell'Ufficio Miglioramenti fondiari;
- c) da almeno un tecnico dell'Ufficio Miglioramenti fondiari;
- d) da un segretario verbalizzante appositamente nominato o scelto tra i tecnici presenti.

Possono, altresì, far parte della Commissione tecnica tutti i funzionari appartenenti al Dipartimento Agricoltura e, se ritenuto necessario, anche funzionari di altre strutture regionali e/o consulenti tecnici individuati dal presidente.

2. Allo scopo di dar corso alle pratiche istruite dai responsabili dell'istruttoria alla Commissione tecnica sono attribuite le seguenti competenze:

- a) la Commissione tecnica esprime, su proposta del responsabile dell'istruttoria, il parere circa l'ammissibilità delle opere descritte nella domanda di aiuto per la quale viene richiesto il finanziamento, nonché l'effettiva urgenza prevista dal comma 4, art. 32 della l.r. 17/2016;
- b) provvede all'esame dell'idoneità tecnica ed economica delle proposte presentate e all'eventuale assegnazione, per ciascuna pratica, di una valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dai presenti criteri applicativi;
- c) fissa le specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa afferente, qualora risultino insufficienti i criteri contenuti nei presenti criteri applicativi;
- d) valuta, in riferimento ai parametri tecnico-economici in vigore, l'ammontare, per ogni domanda di aiuto, della relativa spesa massima ammissibile;
- e) valuta gli eventuali progetti preliminari presentati;
- f) esamina le eventuali richieste di varianti sostanziali e le conseguenti istanze di rimodulazione della spesa ammessa;
- g) approva, in seguito a motivata richiesta, l'eventuale variazione e rideterminazione del quadro economico della spesa ammessa ai fini del finanziamento;
- h) assegna alle iniziative da finanziare le priorità secondo quanto previsto negli Allegati 2 e 3 dei presenti criteri e le disposizioni vigenti nel caso di domande a sportello;
- i) esamina le istanze di riesame dei pareri in precedenza pronunciati, qualora emergano nuovi elementi rispetto a quelli già noti in sede di emissione del parere iniziale;
- j) esamina e approva i nuovi prezzi non contemplati dal prezzario regionale di riferimento.

3. Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza ed hanno valore consultivo.

4. A parziale deroga di quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, per le domande aventi un importo lavori ammessi inferiori a 25 mila euro, IVA e spese accessorie escluse, per le domande di variante che non comportano una maggiore spesa e per il rilascio dei pareri di competenza che non hanno ripercussioni finanziarie rispetto agli impegni già approvati, le relative competenze della Commissione tecnica possono essere svolte direttamente dal dirigente della struttura regionale competente, dal responsabile dell'istruttoria, coadiuvato eventualmente da un altro tecnico e/o da un istruttore tecnico dell'Ufficio miglioramenti fondiari.

ALLEGATO 6

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 IN DATA 22 FEBBRAIO 2021



DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA DELLE OPERE

Allegato 6 – Dichiarazione del progettista delle opere

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 18, comma 1, lett. b) ed e)
Bando lavori urgenti di manutenzione straordinaria a infrastrutture rurali
(a cura dell'ufficio – codice pratica _____)

Committente dei lavori: _____

Lavori da eseguirsi in comune di _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
prov. _____ il _____ residente in _____
via/fraz _____ n. _____ prov. _____
con studio in _____
telefono _____ email _____

nella qualità di libero professionista incaricato della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

1. che il titolo abilitativo necessario per l'esecuzione degli interventi è la SCIA come disposto dall'art. 61 della l.r. 11/1998;
2. che gli interventi oggetto della SCIA edilizia sono conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
3. che gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettano le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza;
4. di **aver ottenuto** tutti i pareri e i nullaosta, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'opera.

Data ____/____/____

IL PROGETTISTA

Firma e timbro

ALLEGATO 7

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 IN DATA 22 FEBBRAIO 2021



DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Allegato 7 – Dichiarazione del direttore dei lavori

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 18, comma 1, lett. b) ed e)
Bando lavori urgenti di manutenzione straordinaria a infrastrutture rurali
(a cura dell'ufficio – codice pratica _____)

Committente dei lavori: _____

In comune di _____

ATTESTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

prov. _____ il _____ residente in _____

via/fraz. _____ n. _____ prov. _____

con studio in _____

telefono _____ email _____

nella qualità di libero professionista incaricato della direzione dei lavori in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

1. che i lavori contabilizzati sono conformi al progetto approvato e finanziato;
2. che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente, in seguito all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta richiesti;
3. che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di euro _____, come risulta dalle verifiche operate in cantiere dal sottoscritto e riportate nella contabilità dei lavori.

Data ____/____/____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Firma e timbro